

QUESITO N. 3 DEL 08.01.2021

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 1 QUARTO COMMA DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, SI RILEVA CHE L'OBBLIGO DI PRESTARE LA CAUZIONE PROVVISORIA È STATO ELIMINATO E/O RIDOTTO ALLA PERCENTUALE DEL 50% QUALORA PER PARTICOLARI ESIGENZE, ESPRESSAMENTE ALLEGATE MOTIVATE DALLA STAZIONE APPALTANTE, LA STESSA VENGA RITENUTA DOVUTA. SI CHIEDE PERTANTO CONFERMA IN MERITO ALLA NON NECESSITÀ DI PRODURRE LA CAUZIONE PROVVISORIA AI SENSI DELLA NORMA CITATA, OPPURE SE OCCORRA PRODURLA CON LA RIDUZIONE DEL 50% A FRONTE DI MOTIVATE ESIGENZE.

RISPOSTA

IN RISPOSTA AL QUESITO POSTO CONFERMIAMO CHE, TRATTANDOSI DI PROCEDURA APERTA (ORDINARIA) INDETTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, **E' PREVISTA LA CAUZIONE PROVVISORIA NELLA MISURA E CON LE MODALITA' INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA.**

CONSIDERATA LA TIPOLOGIA E LA SPECIFICITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO GLI ENTI COMMITTENTI HANNO STABILITO DI RICHIEDERE LA CAUZIONE PROVVISORIA NELLA MISURA DELL'1% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO.